



**TRIBUNALE DI BOLOGNA  
SEZIONE III (ex IV) CIVILE**

**Oggetto: Circolare DAG 22.01.2026 n. 14100 - n. 2 del 22.1.2026 prot. 235.E “Iscrizione al ruolo delle procedure esecutive in caso di deposito da parte degli Ufficiali Giudiziari”**

Il Presidente di Sezione dott. Michele Guernelli

**premessò che**

con circolare DAG. 24.3.2025 60633U, il Dipartimento per gli Affari di Giustizia ha precisato che l'art. 14, comma 3.1 del d.p.r. n. 115/2002 (in punto di contributo unificato) si applica a tutti i giudizi civili, in ogni grado di giudizio, non operando la norma distinzioni di sorta, con la conseguenza che essa trova applicazione anche alle procedure esecutive; nel richiamare la nota prot. DAG 73690.U dell'11.4.2018 e ribadire che *“la procedura esecutiva per consegna e rilascio ha inizio con la notifica dell'avviso con cui l'ufficiale giudiziario comunica, almeno dieci giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procederà”*, la Direzione Generale aveva specificato che l'onere del pagamento del contributo unificato ricade su colui che ha dato inizio alla procedura esecutiva (anche a mente dell'art. 8 comma 1 del D.P.R. 115/2002) e che la cancelleria può procedere all'iscrizione al ruolo solo quando tra la documentazione depositata vi fosse la ricevuta telematica;

con successiva circolare DAG 22.01.2026 n. 14100, il Dipartimento per gli Affari di Giustizia, in esito ai vari quesiti pervenuti in relazione alle procedure esecutive per consegna e rilascio, ha tuttavia chiarito che *“occorre coordinare la disposizione con le fattispecie che prevedono l'iscrizione a ruolo delle procedure esecutive da parte dell'ufficiale giudiziario, che non è parte processuale sulla quale ricade l'onere del pagamento del contributo unificato e non cura le attività di riscossione di tale tributo”*;

in tali casi, l'art. 159-ter disp. att. c.p.c., che disciplina l'iscrizione a ruolo del processo esecutivo di espropriazione, prevede che *«Quando l'istanza (di iscrizione a ruolo) proviene dall'ufficiale giudiziario, anche nel caso di cui all'art. 520, comma 1, del codice, all'iscrizione a ruolo provvede d'ufficio il cancelliere»*;

con la conseguenza che nelle procedure esecutive iscritte su impulso dell'ufficiale giudiziario, la cancelleria deve procedere all'iscrizione a ruolo generale della relativa procedura esecutiva d'ufficio anche in assenza del pagamento del contributo unificato indicato dall'art.14, comma 3.1, d.p.r. n.115/2002;

una volta iscritto a ruolo il procedimento, in mancanza di spontaneo pagamento del contributo unificato da parte di colui che ha dato inizio alla procedura esecutiva (anche a mente dell'art. 8 comma 1 del D.P.R. 115/2002), la cancelleria dovrà procedere alla riscossione coattiva del contributo unificato nei confronti del soggetto obbligato, secondo le modalità ordinarie previste dalla normativa vigente;

**rammentato altresì che**

con circolare prot. n. 65934 del 2012 il Dipartimento per gli Affari di Giustizia, nell'esaminare le conseguenze, in termini di contributo unificato, della modifica normativa introdotta con l'art. 37,

comma 6, lettera c), del decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito in legge n. 111 del 15 luglio 2011 (norma con la quale è stata abrogata l'esenzione prevista dall'art. 10, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 in favore dei procedimenti per consegna e rilascio, ora ricompresi nella previsione dell'articolo 13, comma 2, del medesimo d.P.R.), ha avuto modo di sottolineare che: *“nelle procedure per consegna o rilascio, disciplinate dagli articoli 605 e seguenti del c.p.c., l'attività giurisdizionale è circoscritta alle sole ipotesi in cui nel corso dell'esecuzione sorgano difficoltà che non ammettono dilazione e ciascuna parte può chiedere al giudice dell'esecuzione l'adozione di provvedimenti temporanei (art. 610 c.p.c.)”*;

tuttavia, l'intervento del giudice dell'esecuzione è previsto anche nelle ipotesi in cui la procedura esecutiva per consegna o rilascio si svolga senza contestazioni, ai fini delle liquidazioni **ex art. 611 c.p.c.** ( *“Nel processo verbale l'ufficiale giudiziario specifica tutte le spese anticipate dalla parte istante. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice dell'esecuzione con decreto a norma degli articoli 91 e seguenti che costituisce titolo esecutivo”*);

pertanto, come precisato nella richiamata circolare, il legislatore, abolendo l'esenzione inizialmente prevista dall'articolo 10, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, ha disposto che per i procedimenti di consegna o rilascio fosse comunque dovuto *“il pagamento del contributo **indipendentemente dall'esercizio di una funzione giurisdizionale da parte del giudice dell'esecuzione**”, di conseguenza “la cancelleria, ricevuto il verbale redatto dall'**ufficiale giudiziario**, formi il fascicolo ed iscriva a ruolo la procedura. **A partire da questo momento, tenuto conto, peraltro, della prassi in uso presso parte degli uffici giudiziari, la cancelleria potrà richiedere il pagamento volontario del contributo nei confronti di chi ha dato inizio alla procedura per consegna o rilascio. Qualora l'ufficio giudiziario non ottenga il pagamento volontario del contributo unificato si procederà al recupero secondo la procedura ordinaria prevista dal Testo Unico sulle Spese di Giustizia”***;

sentiti la responsabile della Cancelleria esecuzioni mobiliari, la giudice incaricata delle esecuzioni mobiliari, la dirigente dell'Ufficio UNEP e i rappresentanti dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, a parziale modifica e integrazione delle disposizioni diramate con Nota Prot. 16.4.2025 0001201.U di questo Ufficio, alla luce della sopravvenuta circolare del 22.01.2026 soprarichiamata;

#### **DISPONE CHE**

- la cancelleria proceda d'ufficio all'iscrizione a ruolo generale della procedura esecutiva, a norma dell'art. 159 ter disp. att. c.p.c., su istanza dell'ufficiale giudiziario nei seguenti casi:

- deposito in cancelleria dei verbali delle operazioni di esecuzione per consegna o rilascio;
- consegna al cancelliere dei beni mobili pignorati da parte dell'Ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 520 c.p.c.;

- a tal fine, all'istanza trasmessa dall'UNEP sarà allegato il verbale di consegna o rilascio e, previa richiesta da parte dell'ufficio UNEP al creditore procedente/parte istante (da evadere al momento del deposito precedente all'esecuzione), gli ulteriori documenti all'uopo necessari - nota predisposta dal creditore/parte istante con indicazione di generalità, cognome, nome e codice fiscale, delle parti coinvolte nell'esecuzione, nonché le generalità e indirizzo digitale del legale di parte procedente, ed eventuale copia dell'avvenuto pagamento del C.U.;

dopo l'iscrizione a ruolo con il verbale, la cancelleria invierà comunicazione al creditore (dunque con numero di RG identificato) con richiesta di depositare entro 5 giorni nel fascicolo telematico: titolo esecutivo, precetto, preavviso di rilascio ex art. 608 c.p.c. in copie munite di attestazione di

conformità, nonché ricevuta di pagamento del C.U. (attualmente per € 139,00) e dei diritti (attualmente per € 27,00),

- in mancanza di spontaneo pagamento del contributo unificato nei termini di cui sopra, la cancelleria trasmetterà gli atti all'Ufficio Recupero Crediti decorsi 30 gg. dalla comunicazione del suddetto avviso;

- nel caso invece in cui la procedura esecutiva si estingua *ope legis* "prima della consegna o rilascio", a norma dell'art. 608 bis c.p.c., il creditore procedente è tenuto a notificare l'atto di rinuncia alla parte esecutata e a consegnare l'atto di rinuncia notificato all'ufficiale giudiziario;

- si raccomanda, pertanto al difensore del creditore procedente, in una ottica di collaborazione con la cancelleria ed al fine di evitare significativi aggravii per il recupero coattivo del c.u., di depositare a mani dell'UNEP, non appena richiesto, - oltre al titolo esecutivo, precetto, preavviso di rilascio per immobili ex art. 608 co. 1 c.p.c. - , anche la suddetta documentazione consistente nella nota predisposta dal creditore/parte istante con indicazione di generalità, cognome, nome e codice fiscale, delle parti coinvolte nell'esecuzione, nonché le generalità e indirizzo digitale del legale di parte procedente, e, auspicabilmente, copia dell'avvenuto pagamento del C.U.; si invita comunque a riscontrare positivamente il successivo avviso della cancelleria ai fini del deposito telematico del C.U. e degli atti inerenti l'esecuzione; ovvero, alternativamente, nei casi di estinzione anticipata delle suddette procedure, di far pervenire rinuncia a norma dell'art. 608 bis c.p.c.

Si trasmette al Sig. Presidente del Tribunale per opportuna conoscenza.

Si comunichi all'UNEP di Bologna e all'Ordine degli Avvocati di Bologna, con preghiera di diffusione a tutti gli iscritti.

Bologna, 10 aprile 2026

Il Presidente della III (ex IV) Sezione Civile

dott. Michele Guernelli